

2.5.4 Congedi

Indice:

- a. Congedo per disabilità grave
- b. Congedo straordinario per dottorato di ricerca
- c. Normativa di riferimento

Durante il periodo di congedo ordinario e straordinario, spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario

a. Congedo per disabilità grave

L'art. 42 comma 5 del Dlgs. 151 del 2001 ha integrato le disposizioni previste dalla legge 53/2000 introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito, a condizione che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Anche in questo caso, come per l'accesso ai permessi lavorativi, la condizione principale è che il disabile sia stato accertato handicappato in situazione di gravità. La norma originaria prevede che i beneficiari potenziali del periodo di due anni di congedo retribuito siano i genitori, anche adottivi o affidatari, della persona con handicap grave e i lavoratori conviventi con il fratello o sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori siano "scomparsi". Successivamente la Corte Costituzionale, ha riconosciuto tre eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto. La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza del 2005 n. 233, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità di fruire del congedo straordinario, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili. I diretti interessati, cioè i fratelli o le sorelle di persone con handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) conviventi, possono quindi richiedere il congedo retribuito di due anni anche se i genitori sono ancora in vita, a condizione che siano totalmente inabili. Con altre sentenze (n. 158 del 2007 e 19 del 2009) la stessa Corte ha stabilito che attualmente hanno diritto ai congedi: i genitori, il coniuge, i fratelli e le sorelle conviventi e i figli conviventi. Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che, pur assistendo un familiare con handicap grave e convivano con questi, non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. I periodi di congedo possono essere fruiti in modo continuativo o frazionato. Il beneficio è frazionabile anche a giorni interi. Tali congedi sono retribuiti con un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita e coperti da contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

b. Congedo straordinario per dottorato di ricerca

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda, *compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione*, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. Tali norme si applicano al personale dipendente

dalle pubbliche amministrazioni disciplinate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

La precedente normativa dunque si è arricchita dalle seguenti novità introdotte dalla legge 240/2010 (riforma Gelmini): la **discrezionalità** dell'Amministrazione-Dirigente Scolastico, che, sulla base delle esigenze di servizio, può concedere o meno il congedo per dottorato; il **blocco** del diritto al congedo per coloro che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca; il **blocco** del diritto al congedo per coloro che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo stesso.

Con C.M. n. 120 del 4 novembre 2002 sono state impartite istruzioni in merito alle modalità di concessione e di fruizione del congedo straordinario per motivi di studio per i docenti ammessi alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Con tale circolare sono stati peraltro evidenziati alcuni precetti fondamentali:

1. la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;
2. la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato.
3. il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.
4. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84.

Con Circolare MIUR n. 15 del 22 febbraio 2011 sono stati posti ulteriori chiarimenti in merito:

1) *Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso*: si precisa che l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi. Non si ritiene pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite, anche in considerazione dell'aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa. Si ritiene tuttavia possibile che il personale interessato possa richiedere, per il tempo necessario alla preparazione della relazione finale, l'aspettativa per motivi di studio di cui al comma 2 dell'art. 18 del CCNL comparto scuola.

2) *Congedo al personale con nomina a tempo determinato*: al personale assunto a tempo determinato si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato., e pertanto anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca. Tali disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico e non economico.

3) *Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere*: è prevista l'applicabilità dell'art. 2 della legge 14 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere.

c. Normativa di riferimento

- ✓ DPR 3 del 1957
- ✓ Legge 8 marzo 2000 n.53
- ✓ Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151
- ✓ CCNL Comparto Scuola 2006-2009
- ✓ CCNL Comparto Ministeri 2006-2009
- ✓ CCNL Ministeri Integrativo del 16/05/2001
- ✓ CCNL Comparto AFAM 2006-2009
- ✓ Dlgs. 151 del 2001
- ✓ Dlgs. 119 del 2011
- ✓ Legge 476 del 1984
- ✓ Legge 449 del 1997
- ✓ Legge 240 del 2010
- ✓ Circolare MIUR n. 15 del 22 febbraio 2011
- ✓ Circolare MIUR 120 del 04 novembre 2002